

CONSORZIO METANIZZAZIONE PRE - SERRE

NUOVO STATUTO

/ comuni di,, (etc.) è costituito il Consorzio polifunzionale denominato "Consorzio di metanizzazione delle Pre Serre", di seguito chiamato anche Consorzio. Esso è ente strumentale degli enti consorziati, ed è dotato di propria personalità giuridica.

2. Il Consorzio ha sede in Chiaravalle Centrale, via, n.

3. Al Consorzio possono aderire altri enti pubblici secondo i modi ed i termini di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2. (Oggetto). —

1. Il Consorzio ha per oggetto:

- a) la gestione dei servizi istituzionali e delle funzioni di competenza dei comuni consorziati o convenzionati relativamente alle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e di controllo sulla distribuzione e vendita del gas metano da parte dei soggetti gestori;
- b) Rientra nell'oggetto del consorzio l'ampliamento ed il potenziamento delle reti infrastrutturali del territorio dei Comuni consorziati, ed il reinvestimento dell'eventuale avanzo d'Amministrazione a favore dei Comuni Consorziati per opere in c/c capitale.
- c) Lo svolgimento di ogni altro compito affidato agli Enti locali dalla

normativa di settore ed in particolare dal decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164;

- 2) Ciascun ente consorziato approverà una convenzione a sensi dell'articolo 31 D.Les. 267/2000 in cui saranno individuati i termini e le condizioni di partecipazione di ogni ente alla parte del Consorzio.

2. Il Consorzio, per il raggiungimento dei propri fini, può compiere qualsiasi operazione immobiliare, commerciale, finanziaria, e mobiliare consentita dalla legislazione vigente agli enti locali, nonché assumere e mantenere partecipazioni, anche minoritarie, in enti, associazioni, fondazioni, consorzi, società di capitali, oltre a stipulare qualsiasi contratto di natura associativa.

Art. 3. (Criterio di gestione). — Il Consorzio opera con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Art. 4. (Durata del Consorzio e recesso degli enti aderenti). — 1. Il Consorzio ha durata di trenta anni, con decorrenza dallo 01.01.2004 e può cessare o per l'esaurimento del suo fine o a seguito di deliberazione dell'assemblea adottata con una maggioranza che rappresenti i due terzi dei soci.

2. Ciascuno degli enti consorziati non può recedere dal Consorzio prima di cinque anni dalla data della sua adesione, fatte salve le circostanze di cui al precedente comma, o eccettuato il caso che intervenga, sulla richiesta di recesso, apposita deliberazione dell'Assemblea Consortile adottata con una

maggioranza corrispondente ai due terzi dei soci, ciascun socio può eccedere invece dall'affidamento della gestione di singole funzioni di cui al punto 3 dell'oggetto sociale entro il 30 novembre di ciascun esercizio

2. Ciascun consorzio ha una uguale

partecipazione.

Art. 5. (Capitale di dotazione consortile e quote di partecipazione). —

1. Il capitale del Consorzio è suddiviso in quote e, all'atto della costituzione, è costituito dai beni mobili ed immobili, dai fondi liquidi e da ogni altra attività e passività, già conferiti dagli Enti consorziati, ovvero conferiti ad esso dagli enti consorziati al momento della approvazione dello statuto e delle convenzioni, ovvero con successiva assunzione di formale provvedimento.

2. Ogni altro elemento acquisito dal Consorzio nel corso della sua durata fa parte del patrimonio consortile.

3. Il valore della quota di partecipazione di ciascun ente consorziato al capitale del consorzio, è stabilito con riferimento alla rilevanza percentuale della popolazione residente sul suo territorio secondo i dati dell'ultimo censimento anagrafico, rispetto alla popolazione residente nell'intero territorio consortile, fatta sempre quest'ultima uguale a cento.

4. Ciascun ente ha diritto ad un voto indipendentemente dalla quota di partecipazione.

5. Il valore percentuale della quota di ciascun consorziato dovrà essere modificata sia a seguito di ingresso o recesso di singoli consorziati, sia per

modificazioni emergenti da apposite rilevazioni, effettuate su richiesta di ciascun consorzio.

mediante deliberazione dell'assemblea consorziale approvata con una maggioranza che rappresenti complessivamente il 51 per cento dei soci, senza che l'evento comporti la necessità di riapprovazione della convenzione da parte degli enti associati.

Art. 6. (Nuove adesioni). — 1. Al Consorzio può partecipare qualsiasi ente pubblico quando sia autorizzato secondo la legge alla quale esso è soggetto.

2. A tale fine l'ente nuovo aderente dovrà approvare sia la convenzione di cui all'articolo 31 D.Lgs. 267/2000, individuando il servizio o la funzione amministrativa il cui esercizio o espletamento sono demandati al Consorzio, sia lo statuto dello stesso.

3. Qualsiasi ente pubblico potrà usufruire delle prestazioni del Consorzio, anche non aderendo stabilmente allo stesso, purché venga stipulata apposita convenzione.

Art. 7. (Organi). — 1. Sono organi del Consorzio:

- a. L'Assemblea Consortile;
- b. Il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Vice Presidente dell'Assemblea;
- d. Il Consiglio di Amministrazione;
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8. (Composizione e attribuzioni dell'Assemblea Consortile). —

1. L'Assemblea Consortile è composta dal legale rappresentante di ogni
socio consorziale o suo delegato.

La sua funzione è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del

2. L'Assemblea delibera sui seguenti atti fondamentali:

a. definizione degli indirizzi ai quali deve attenersi il Consorzio nell'attuazione dei suoi compiti e nel raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'esercizio dei servizi gestiti è destinato a soddisfare, nel quadro e nel rispetto della programmazione economico-territoriale, della legislazione nazionale e regionale vigente;

b. elezione, revoca e decadenza del Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Consiglio di Amministrazione;

c. nomina, decadenza e revoca dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

d. approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei seguenti atti:

— i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e gli eventuali allegati, i conti consuntivi, i programmi ed i progetti di opere pubbliche;

— operazioni, partecipazioni e costituzioni di cui all'articolo, 2, comma 2o;

— definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Consorzio presso enti e società controllate o collegate;

— accettazione delle richieste di nuove adesioni al Consorzio;

- modifiche al presente statuto ed alla convenzione;
- Contratti di servizio con i gestori della attività di distribuzione e di gas metano e servizi connessi;
- Potenziamenti, ampliamenti ed altri interventi straordinari sulla rete di metanizzazione;
- determinazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 26.

Art. 9. (Convocazioni e riunioni dell'Assemblea). — 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., e, nei casi d'urgenza, mediante telegramma o telefax, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dalla quota di partecipazione.

2. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno dei soci, che rappresentino complessivamente quote corrispondenti ad almeno il 51 per cento del capitale consortile.

In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti superiore ad un terzo di quelli che la compongono.

3. Ai fini della nomina del suo Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dal legale rappresentante, o delegato, dell'ente cui era stata

Presidente, o su richiesta scritta allo stesso da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte di componenti dell'Assemblea che rappresentino quote complessivamente corrispondenti ad almeno 1/3 del capitale del Consorzio.

Art. 10. (Votazione e verbalizzazione dell'Assemblea). — 1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo che vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza di persone o vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone; nel qual caso avvengano in forma segreta.

2. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo che vertano su questioni concernenti persone; nel qual caso avvengono a scrutinio segreto.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il voto dei componenti corrispondenti al 51 per cento dei soci in prima convocazione e da un terzo dei soci in seconda convocazione, salvo il caso in cui siano richieste maggioranze qualificate.

4. Delle sedute dell'Assemblea è redatto processo verbale a cura del Segretario e, in assenza, di un dipendente con funzioni di Segretario appositamente delegato.

5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal

Segretario.

6. Le funzioni di Segretario vengo espletate da un Segretario dei Comuni facenti parte il Consorzio, a cui viene corrisposto un indennizzo pari a 50%

1. Ciascun componente dell'Assemblea rimane in carica, con pieni poteri, sino alla sua sostituzione da parte del suo successore, ed ancorché decaduto, fino alla sua surrogazione continua ad esercitare appieno le proprie funzioni.

2. Al Presidente dell'Assemblea ed ai componenti dell'Assemblea, spetta un gettone di presenza determinato in € 50,00 oltre le spese di viaggio;

Art. 12. (Elezioni e competenze del Presidente dell'Assemblea). — 1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dalla medesima nel suo seno, alla prima adunanza successiva al suo insediamento, e comunque non oltre 45 giorni dall'insediamento in carica dei legali rappresentanti degli enti associati che rappresentano quote complessivamente corrispondenti al 51 per cento dei soci.

2. L'elezione avviene sulla base di liste contenenti ciascuna un nominativo di candidato a tale carica, sottoscritta dai rappresentanti degli enti consorziati che rappresentino quote complessivamente corrispondenti ad almeno un terzo del capitale consortile.

3. Le liste devono essere depositate al protocollo del Consorzio almeno 7 giorni prima della seduta fissata per l'elezione.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese con una maggioranza che rappresenti quote corrispondenti ad almeno il 51 per cento dei soci.

Ogni elettore può votare una sola lista.

5. Il Presidente:

— sovrintende all'operato del Consiglio di Amministrazione, riferendone periodicamente all'Assemblea, ed assicura il diritto di informazione ai membri di quest'ultima;

Art. 13. (Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione). —

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea nel proprio seno, alla prima adunanza successiva al suo insediamento, e comunque non oltre 45 giorni dall'insediamento in carica dei legali rappresentanti degli enti associati che rappresentano quote complessivamente corrispondenti ai due terzi dei soci.
 2. L'elezione avviene sulla base di liste contenenti ciascuna i nominativi del candidato alla carica di componente dello stesso Consiglio, sottoscritta dai rappresentanti degli enti che rappresentino complessivamente almeno un terzo del capitale dei soci.
 3. Le liste devono essere depositate al protocollo del Consorzio almeno 7 giorni prima della seduta fissata per l'elezione.
 4. L'elezione avviene a scrutinio palese con una maggioranza corrispondente al 51 per cento dei soci.
- Ogni elettore può votare una sola lista.
5. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 14. (Attribuzioni e funzionamento del Consiglio di Amministrazione). — 1. Il Consiglio di Amministrazione opera

dalla legge e dallo statuto all'Assemblea, al Presidente della stessa ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. propone all'assemblea l'approvazione degli atti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera "d";
- b. approva i regolamenti non di competenza dell'assemblea;
- c. redige una relazione informativa sull'andamento della gestione che viene presentata all'Assemblea ogni semestre.

3. Le modalità di convocazione, riunione, votazione e verbalizzazione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4. Approva nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'Assemblea, il regolamento e l'organizzazione uffici e servizi, piante organiche ecc.

Art. 15. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione).

— 1. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, come da statuto fissando l'ordine del giorno della seduta;
- vigila sull'applicazione dello statuto, curando il rispetto, da parte degli organi statutari, delle rispettive competenze;
- vigila sull'operato degli Uffici consortili;

— promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali esistenti sul territorio;

— adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica del predetto organo entro la loro prima adunanza successiva, da convocarsi entro un mese dall'adozione del provvedimento stesso;

— nomina e revoca, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, i rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa;

— nomina i dirigenti e conferisce gli incarichi di collaborazione esterna;

Art. 16. (Durata in carica, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, dimissioni e surroga del Consiglio di Amministrazione, dei suoi componenti e del suo Presidente; indennità loro spettanti). — 1. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica cinque anni.

Tuttavia decadono di diritto in coincidenza con il rinnovo dei consigli degli enti associati che rappresentano complessivamente i due terzi dei soci.

2. Tali organi, ancorché decaduti, possono essere prorogati per 45 giorni, ed in tale periodo continuano ad esercitare le proprie funzioni adottando esclusivamente atti di ordinaria amministrazione nonché quelli urgenti ed indifferibili.

3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla vigente legislazione per i consiglieri di amministrazione dei consorzi tra enti locali. E' inoltre causa di decadenza dalla carica l'assenza, senza giustificato

presentate per iscritto, sono irrevocabili e si considerano accettate nel momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Consorzio.

5. L'assemblea provvede alla surrogazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro 45 giorni del momento in cui sono venuti meno per qualsiasi motivo, ed i componenti che surrogano quelli cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

6. Le dimissioni del Presidente o della maggioranza del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio.

7. Nei casi di grave irregolarità o persistente contrasto con gli indirizzi assembleari, o di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero in conseguenza di azioni compiute in pregiudizio degli interessi del consorzio, l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero ogni suo singolo membro, possono essere revocati dall'Assemblea Consortile tramite motivata mozione votata dai suoi componenti che rappresentino quote di partecipazione corrispondenti complessivamente ai 2/3 del capitale consortile.

8. Nell'ipotesi di revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione, la mozione di cui al precedente comma dovrà contenere, al momento della sua

presentazione, il nominativo del nuovo Presidente e dei nuovi consiglieri di amministrazione, che si considerano eletti con l'accoglimento della

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità pari a € 900,00 mensili, mentre ai componenti del C.d.A. spetta un'indennità pari al 50% di quella determinata per il Presidente.

Art. 17. (Nomina, sostituzione temporanea, cessazione, licenziamento del Direttore Generale). — 1. Il Consorzio può avvalersi della facoltà di nomina di un Direttore Generale secondo le modalità fissate nel D.Lgs. 18.08.2000, n.267. In tal caso, il Direttore Generale è nominato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, per un triennio, tramite chiamata diretta, in analogia con quanto previsto per i Direttori generali dei Comuni.

2. Il Regolamento fissa i requisiti di professionalità richiesti per il conferimento dell'incarico.

Art. 18. (Attribuzioni del Direttore Generale). — 1. Il Direttore Generale, se nominato, ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio.

2. In particolare, esercita le seguenti fondamentali funzioni:

— partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo che deve essere verbalizzato, e ne redige i verbali quale segretario, salva la facoltà di delegare il compito di verbalizzante ad un dipendente del Consorzio;

— esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- dirige il personale;
- sovrintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consorzio;

- cura la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio agli enti aderenti;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi di proposte degli atti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera "c";
- stipula i contratti;
- firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso, e sottoscrive le delegazioni di pagamento;
- provvede direttamente alle spese in economia, necessarie per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nel rispetto dell'apposito regolamento;
- rappresenta il Consorzio in giudizio;
- provvede, in caso di sua assenza breve o impedimento temporaneo, a designare un dipendente di idonea professionalità per la sua sostituzione.

3. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore Generale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad un dipendente in possesso di professionalità idonea, per titolo di studio e mansioni espletate, ad assicurare il corretto e puntuale adempimento delle funzioni delegategli.

Nel caso in cui il Consorzio non provveda alla nomina del Direttore Generale, le funzioni di rappresentanza del Consorzio vengono svolte dal

...azioni del Collegio...
...altri nel caso in cui l'incarico...
...

Art. 23. (Struttura organizzativa del personale). — 1. Il Consorzio, per il suo funzionamento, si avvale di personale proprio e/o di personale dipendente dagli enti consorziati, nei casi e nei limiti previsti dalla vigente legislazione regolante il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Può avvalersi altresì di personale a rapporto professionale.

2. Gli uffici ed i servizi del Consorzio sono individuati con apposita deliberazione dell'Assemblea, adottata su proposta del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di scioglimento del Consorzio il personale di ruolo sarà posto in mobilità e/o assegnato ai Comuni consorziati.

Art. 24. (Assunzione e trattamento economico e normativo del personale). — 1. Le modalità, i procedimenti ed i requisiti per l'assunzione del personale, nonché il relativo trattamento economico sono disciplinati dalle norme vigenti per il personale degli enti locali.

Art. 25. (Ordinamento giuridico, finanziario e contabile del Consorzio). — 1. Il Consorzio è soggetto allo stesso ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 26. (Fonti di finanziamento). — 1. Il Consorzio provvede al proprio

finanziamento tramite:

- fondi all'uopo accantonati;
- utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti.

dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, in relazione ai servizi o alle funzioni affidate al Consorzio ed alla popolazione residente determinata sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 27. (Risoluzione delle controversie). — 1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio ed i singoli enti consorziati, ovvero tra gli enti consorziati tra loro, connessa all'interpretazione, esecuzione o in esecuzione del presente statuto, e/o più in generale all'esercizio dell'attività consortile, sarà risolta mediante un arbitrato da parte di un collegio di tre arbitri, di cui i primi due nominati dalle parti in controversia.

Gli arbitri nominati dovranno concordare entro 15 giorni dall'insorgere della controversia il nominativo del terzo arbitro che avrà la funzione di Presidente del Collegio.

Nell'ipotesi in cui una delle parti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni dalla richiesta di una delle parti, ovvero gli arbitri nominati non trovassero un accordo sulla nomina dei due ulteriori arbitri, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Catanzaro, su istanza della parte interessata.

Nell'ipotesi in cui il numero delle parti per il relativo arbitrato dovesse essere superiore a due, allora la nomina di tutti e tre gli arbitri sarà riservata al quale indicherà quale dei tre assumerà la funzione di Presidente.

L'arbitrato sarà rituale, con pronuncia secondo diritto.

La sede arbitrale sarà decisa dagli arbitri nella loro prima seduta.

Ogni controversia sarà decisa dagli arbitri entro 180 giorni dalla data dell'ultima accettazione della nomina da parte di un arbitro.

Art. 28. (Rinvio). — 1. Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto, si intendono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento previste per gli Enti Locali, per le Aziende Speciali degli enti locali in quanto compatibili, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel vigente codice civile.